



**COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS**  
Provincia di Campobasso

**DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 42 Del 30-09-12**

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012**

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala del Consiglio Comunale , convocata nei modi di legge, in sessione Straordinaria si è riunita in Prima convocazione seduta pubblica il Consiglio Comunale

Dei Signori componenti del Consiglio di questo Comune:

<b>FACCIOLLA VITTORINO</b>	<b>P</b>	<b>ESPOSITO NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>CARAVATTA MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>MANGIARAPE PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>TOTARO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>DI MATTEO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>ARIEMMA LUISA</b>	<b>P</b>	<b>D'ADDERIO DOMENICO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. ARIEMMA LUISA nella qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ANTONIO D'ADDERIO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

RICHIAMATO il D.M. 2/08/2012 con il quale si prorogava la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 31 ottobre 2012 e con il quale si è interpretato il superamento della norma speciale dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che stabiliva il termine per l'approvazione delle tariffe IMU al 30 settembre 2012;

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 27 c. 8 della L. 448/2001 nonché c. 169 della L. 296/06 il termine per l'approvazione delle aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che stanti le diverse e contrastanti interpretazioni della norma relativamente alla scadenza degli adempimenti, si ritiene, in via prudenziale e con riserva di ogni ulteriore eventuale modificazione entro il 31/10/2012 rispettare il termine del 30/09/2012;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata

dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di San Martino in Pensilis, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011; -
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

SENTITI gli interventi che seguono:

SINDACO: con riferimento all'argomento in esame ricorda come in sede di approvazione di bilancio, per quanto concerne l'IMU, erano state stabilite le tariffe minime. I pesanti tagli operati dalle varie manovre finanziarie susseguites, costringono, analogamente alla quasi totalità dei Comuni Italiani, a rivedere le tariffe IMU. L'incidenza dei tagli ammonta a circa € 390.000,00, comprensiva del Fondo Svalutazione Crediti. Per il recupero di tale somma, oltre a tagli di bilancio già operati e da operare, propone l'aumento dello 0,2 % sull'aliquota base dello 0,76% e dello 0,3 % sempre sull'aliquota base dello 0,76 % sulle categorie D1, limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici. La scelta operata di ritoccare le aliquote sulle seconde case si inquadra, poi, all'interno di una azione che questa Amministrazione intende a breve operare con l'avvio di un progetto di riqualificazione urbana, senza utilizzazione del territorio nell'ambito dei cosiddetti PRUSST;

DI MATTEO: parte da una riflessione sulla situazione economica – finanziaria generale che già dava qualche segnale d'allarme. Sostiene che, tassare è facile, in questo modo però vengono colpite le attività commerciali oltre alle seconde case, appesantendo in tal modo il mercato immobiliare, già fermo da tempo. Per quanto attiene alle manovre sulla fiscalità, si è solo all'inizio. Chiede che nel futuro venga posta attenzione alla spesa. Spera, altresì, che si attivino le consulte in modo da trovare, unitamente alle categorie interessate, le giuste soluzioni. Esprime, infine, il disaccordo sulla proposta di aumento del 0,2 % e preannuncia il voto contrario del suo gruppo;

SINDACO: rappresenta che una buona programmazione rispettosa dei termini di approvazione del bilancio espone a questi rischi. Se si fosse approvato da poco il bilancio o non si fosse approvato si sarebbe potuto agire di conseguenza;

SEGUE, a questo punto, una articolata discussione sulla programmazione e le linee di intervento e sostegno dello sviluppo locale.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 % sulla quota spettante al Comune: aliquota complessiva 0,96%;
- aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 % sulla quota spettante al Comune, per categoria D1 limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività delle unita immobiliare: aliquota complessiva 1,06%
- conferma dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 , dello 0,4%;
- conferma dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, dello 0,2 %;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Procedutosi a votazione in forma palese, con voti favorevoli 6, contrari 2 (Minoranza)

### **DELIBERA**

1. Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, e deliberate con atto di Consiglio comunale n° 37 del 29/12/2011 come segue:
  - aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,2 % sulla quota spettante al Comune: aliquota complessiva 0,96%;
  - aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 % sulla quota spettante al Comune, per categoria D1 limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività delle unità immobiliare: aliquota complessiva 1,06;
  - conferma dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello ,04 %;
  - conferma dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, dello 0,2 %;
2. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Con separata votazione resa in forma palese e con il seguente esito: voti favorevoli 8, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

San Martino in Pensilis, lì 28-09-012

**Il Responsabile del servizio interessato**  
F.to LA SERRA TERESA

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

San Martino in Pensilis, lì 28-09-012

**Il Responsabile del servizio interessato**  
F.to LA SERRA TERESA

---

Approvato e sottoscritto:

**Il Segretario comunale**  
F.to Dr. ANTONIO D'ADDERIO

**IL PRESIDENTE**  
F.to ARIEMMA LUISA

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

San Martino in Pensilis, lì 08-10-012

**Il Segretario Comunale**  
F.to D'ADDERIO ANTONIO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-10-12al 23-10-12 ed è divenuta esecutiva il giorno 30-09-12,;

Decorsi 10 giorni dall'inizio di pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs.267/2000);

N°. Registrazione **790**

San Martino in Pensilis, lì 30-09-012

**Il Segretario Comunale**  
F.to D'ADDERIO ANTONIO

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Martino in Pensilis, lì 08-10-012

**Il Segretario Comunale**  
D'ADDERIO ANTONIO